



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del Comune di **Controguerra (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato

dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126; visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

viste le deliberazioni n. 231/2022/INPR e n. 200/2023/INPR con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato i termini per l'invio delle relazioni-questionario inerenti ai rendiconti 2021 e 2022 rispettivamente al 12 dicembre 2022 ed al 31 ottobre 2023.

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la deliberazione del 26 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita, da ultimo, con decreto presidenziale del 1° febbraio 2023 n. 1;

vista l'ordinanza del 22 aprile 2024, n. 16, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Bruno Lomazzi.

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le

relazioni al rendiconto 2021 e 2022 del Controguerra (TE), (2.304 abitanti), nonché la ulteriore documentazione contabile ed extracontabile disponibile in atti.

Al riguardo, l'Organo di revisione (Oref) ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL). Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri

di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011).

Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

2. Equilibri di bilancio

I rendiconti relativi agli esercizi 2021 e 2022 sono stati approvati rispettivamente con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 6 del 29 aprile 2022 e n. 13 del 28 aprile 2023 in regola con i termini previsti dalla legge.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2019, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza

- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nelle tabelle che seguono.

I prospetti illustrano l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Tabella 1: Equilibrio complessivo esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	506.651,31	-50.506,34	456.144,97
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	46.340,96	0,00	46.340,96
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	460.310,35	-50.506,34	409.804,01
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	460.310,35	-50.506,34	409.804,01

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Dai dati esposti in tabella in riferimento all'esercizio 2021, si rileva un risultato di competenza (W1) positivo di euro 456.144,97 che presenta saldi di parte corrente (O1) e di parte capitale (Z1) pari, rispettivamente, a euro 506.651,31 e ad euro - (meno) 50.506,34. L'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3) fanno registrare valori positivi pari, in entrambi i casi, ad euro 409.804,01.

Il Comune, conseguendo un risultato di competenza (W1) positivo, rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Quanto all'esercizio 2022 si riscontrano i seguenti dati.

Tabella 2: Equilibrio complessivo esercizio 2022.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	207.844,99	-30.626,48	177.218,51
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	10.854,71	0,00	10.854,71

Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	196.990,28	-30.626,48	166.363,80
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	196.990,28	-30.626,48	166.363,80

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il risultato di competenza (W1), pur positivo e pari ad euro 177.218,51, risulta in contrazione rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente e presenta saldi di parte corrente (O1) e di parte capitale (Z1) pari, rispettivamente, a euro 207.844,99 e ad euro -30.626,48. L'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3) fanno registrare saldi positivi, in entrambi i casi, pari ad euro 166.363,80.

Anche nel 2022 il Comune, conseguendo un risultato di competenza (W1) positivo, rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che finanziano spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Il risultato di amministrazione per gli esercizi 2021 e 2022 e le relative composizioni sono riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 3: Risultato di amministrazione

	Gestione 2021			Gestione 2022		
	Residui	Competenza	Totale	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa all' 1/1			742.323,25			901.917,79
Riscossioni	328.184,01	2.770.199,58	3.098.383,59	335.384,35	2.938.814,58	3.274.198,93

Pagamenti	684.236,07	2.254.552,98	2.938.789,05	428.050,99	2.607.950,39	3.036.001,38
saldo di cassa al 31/12			901.917,79			1.140.115,34
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			901.917,79			1.140.115,34
Residui attivi	1.948.933,61	1.494.393,48	3.443.327,09	2.988.159,23	1.827.403,48	4.815.562,71
Residui passivi	440.037,77	575.899,12	1.015.936,89	566.184,91	1.945.338,84	2.511.523,75
FPV spesa corrente			375.974,01			463.372,85
FPV spesa conto capitale			1.395.038,82			1.369.797,72
Risultato di amministrazione al 31/12			1.558.295,16			1.610.983,73

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP.

Nel 2022, rispetto all'esercizio precedente, si registra, l'aumento sia delle riscossioni che dei pagamenti, nonché, in ragione della preponderanza dei primi sui secondi, una giacenza di cassa di fine anno in aumento rispetto a quella del 2021. Per quanto attiene alla gestione dei residui, i dati disponibili evidenziano l'aumento di quelli attivi e di quelli passivi, con un FPV di parte corrente crescente nel tempo ed un FPV di parte capitale sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente.

Si riscontra, infine, un lieve miglioramento del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio 2021.

Quanto alla destinazione del risultato di amministrazione, i dati BDAP mostrano la situazione di seguito rappresentata.

Tabella n. 4 – Risultato di amministrazione - parte disponibile.

Voci	2021	2022
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	1.558.295,16	1.610.983,73
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.036.189,34	1.046.189,34
Fondo anticipazioni liquidità	752.454,03	726.006,61
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00
Altri accantonamenti	33.327,12	61.608,07
Totale parte accantonata	1.821.970,49	1.833.804,02
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	193.965,74	193.965,74

Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
Totale parte vincolata	193.965,74	193.965,74
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
Totale parte disponibile	-457.641,07	-416.786,03

Fonte: elaborazione della Sezione su relazione Orefe dati BDAP.

Dalla documentazione agli atti di questa Sezione risulta che, con deliberazione consiliare n. 12 del 29 maggio 2015, è stato programmato, in trenta annualità (2015-2044), il piano di recupero del disavanzo, pari ad euro -856.004,46, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui operato nel 2015 con deliberazione di Giunta n. 50.

Con nota prot. n. 3699 del 6 giugno 2022, l'Ente ha trasmesso la quantificazione dell'effettivo risultato di amministrazione - parte disponibile, dal 2015 in rapporto al disavanzo programmato. I dati forniti, unitamente a quelli del 2022, sono riportati nella tabella che segue.

Tabella n. 5 – Risultato di amministrazione - parte disponibile.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disavanzo programmato	-827.804,31	-799.604,16	-771.404,01	-743.203,86	-715.003,71	-686.803,56	-658.603,41	-630.403,26
Disavanzo registrato	-817.504,35	-789.304,20	-761.104,05	-733.203,40	-705.003,25	-674.407,36	-457.641,07	-416.786,03

Fonte: elaborazione della Sezione su dati BDAP, nota Ente prot. n. 3699 del 6 giugno 2022 e delibera consiliare n. 12 del 29 maggio 2015.

È evidente che il Comune risulta in regola con il piano deliberato, conseguendo, al 31 dicembre 2022, un risultato di amministrazione sensibilmente migliore rispetto a quello programmato ai sensi di legge.

Gli accantonamenti, valorizzati per complessivi euro 1.833.804,02 al 31 dicembre 2022, sono così distinti:

- euro 1.046.189,34 a titolo di "Fondo crediti dubbia esigibilità";
- euro 726.006,61 a titolo di "Fondo anticipazioni liquidità";
- euro 61.608,07 a titolo di "Altri accantonamenti".

Questi ultimi risultano ascrivibili per euro 22.426,24 al "Fondo garanzia debiti commerciali", per euro 5.981,68 al "Fondo indennità di fine mandato del Sindaco", per euro 4.062,59 ad "Adeguamenti contrattuale" e per euro 28.200,15 a "Ripiano Disavanzo Tecnico".

In riferimento a quest'ultima posta contabile, l'Oref, nella relazione al rendiconto 2022, precisa quanto segue: "ogni anno nel bilancio di previsione viene stanziata la quota annuale del ripiano

del disavanzo per l'importo di € 28.200,15 al cap. 700/1 denominato "Ripiano Disavanzo Tecnico" - codice 20.03-1.10.01.99.999, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nell'avanzo di amministrazione".

Le somme destinate al FCDE al 31 dicembre 2022 fanno registrare, rispetto all'esercizio precedente, un lieve incremento. Il suddetto fondo rappresenta il 21,73 per cento del totale dei residui attivi e il 63,73 per cento di quelli presenti sui Titoli primo e terzo dell'entrata.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2022, si evidenzia che nel Titolo I l'importo accantonato (euro 1.046.189,34) è pari all'82,01 per cento dei residui mantenuti (euro 1.275.624,29), di cui euro 210.340,84 relativi alla competenza ed euro 1.065.283,45 relativi ad esercizi precedenti.

Per i residui conservati nel Titolo III non risultano sterilizzazioni del rischio di insolvenza, nonostante la presenza di residui per euro 365.895,58, di cui euro 84.070,19 relativi alla competenza ed euro 281.825,39 relativi ad esercizi precedenti. In riferimento a questi ultimi, si segnalano, in particolare, quelli conservati nel capitolo 220 "proventi da sanzioni codice della strada" pari ad euro 53.086,72 e risalenti ad esercizi anteriori al 2012, nonché quelli iscritti ai capitoli 362 e 365 per proventi da concessioni cimiteriali, per complessivi euro 53.750,73 e risalenti all'esercizio 2017.

Stante la natura del FCDE quale "*fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili*" (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 32/2015/INPR), si raccomanda all'Amministrazione di garantire nel tempo la congruità del suddetto fondo, fondamentale per evitare il generarsi di disavanzi occulti e potenziali squilibri di competenza ovvero di cassa, anche in riferimento ai residui mantenuti a Titolo III ove necessario.

I vincoli risultano valorizzati complessivamente per euro 193.965,74, di cui euro 18.010,74 relativi a "*Avanzo vincolato COVID-19*" ed euro 175.955,00 per "*Fondo per gli enti locali in disavanzo amministrativo da F.A.L.*".

In merito ai primi si evidenzia che l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022.

Al riguardo, si ricorda che tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in conto-capitale).

Quanto ai secondi, l'Ente, con la citata nota prot. n. 2838 del 2022, ha specificato che *“dal prospetto denominato «Riparto Fondo ex articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», allegato al decreto n. 73 del 2021 di attuazione della sentenza costituzionale n. 80 del 2021, è risultato che il Comune ha usufruito di un contributo a fondo perduto pari a € 175.955,00. Tale contributo non è stato richiesto dall'Ente in quanto si ritiene non dovuto. Di conseguenza si è provveduto ad accantonare la relativa somma incassata nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione...”*.

La norma citata, di cui all'art. 52, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021, dispone quanto segue: *“E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo”*.

Nel prendere positivamente atto della temporanea soluzione contabile adottata dall'Ente in riferimento alla circostanza succitata, si raccomanda al Comune di concertare con le Amministrazioni coinvolte le azioni necessarie a risolvere celermente la suddetta questione.

In riferimento alla contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL), sulla base delle informazioni acquisite al protocollo di questa Sezione con gli identificativi n. 903 del 18 marzo 2022 e n. 2163 del 25 maggio 2023, si rileva come la somma accantonata in bilancio non risulti, per gli esercizi in esame, sufficiente a sterilizzare l'importo residuo del debito comunicato da Cassa depositi e prestiti.

Tabella n. 6 – Scostamento FAL iscritto in bilancio e FAL programmato.

Voci	2021	2022
Fondo anticipazione di liquidità iscritto nel rendiconto	752.454,03	726.006,61
Debito residuo risultante da comunicazioni CDP (prot. n. 903 del 18 marzo 2022 e n. 2163 del 25 maggio 2023)	777.348,79	756.031,43

Fonte: dati BDAP, note Cassa depositi e prestiti n. 4654 del 6 agosto 2021, n. 903 del 18 marzo 2022 e n. 2163 del 25 maggio 2023

Al 31/12/2022 si riscontra un minor accantonamento pari ad euro 30.024,82.

In merito, sotto un profilo più strettamente contabile, si rammenta che il comma 1-ter dell'articolo 52, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), a decorrere dall'esercizio 2021, ha previsto che *“gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.”*

Questa norma ha modificato la precedente modalità di contabilizzazione, secondo la quale il Fondo Anticipazione di Liquidità era applicato in entrata per l'intero importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscritto in spesa per un valore pari a quello stanziato in entrata, ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio.

In altri termini, il vigente regime di contabilizzazione prevede che dal 2021 gli enti riducano il FAL solo «in sede di rendiconto», dando evidenza di tale riduzione negli allegati a) e a/1) e applichino la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

L'adeguamento del FAL ed il rispetto della normativa di riferimento saranno oggetto di verifica da parte di questa Sezione nei prossimi cicli di controllo.

La parte relativa agli investimenti, come per l'esercizio antecedente, non risulta valorizzata.

Tanto rappresentato, questa Sezione di controllo rammenta come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di

amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Si richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di operare una verifica puntuale sul corretto calcolo e sulla congruità dei suddetti fondi, in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza.

4. Gestione della liquidità

La disponibilità di cassa, come si evince dalla tabella sottostante, nel triennio considerato registra un andamento crescente.

Tabella n. 7 – Cassa

	2020	2021	2022
Fondo cassa al 31 dicembre	742.323,25	901.917,79	1.140.115,34
<i>Di cui vincolata</i>	71.212,63	437.255,07	493.290,14

Fonte: relazione Oref rendiconto 2020, 2021 e 2022.

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni ordinarie di tesoreria ex art. 222 del Tuel.

5. Analisi dei residui

L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli I e III rispettivamente pari al 89,36 per cento e al 62,47 per cento ed a residuo rispettivamente pari al 11,64 ed al 17,16 per cento. I residui presenti nei due suddetti titoli rappresentano il 34,09 per cento di quelli totali e di essi, quanto al periodo di formazione, l'82,06 per cento deriva da esercizi antecedenti al 2022.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli I e III costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare – sostanzialmente - alla copertura del rischio di evasione.

L'analisi dei dati relativi all'ultimo biennio rendicontato evidenzia l'aumento dei residui attivi ed il calo di quelli passivi, secondo la dinamica già rappresentata nel precedente paragrafo 3.

Per quanto concerne la gestione dei residui, nelle tabelle successive ne viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Tabella n. 8 – Residui attivi al 31 dicembre 2022 per anno di provenienza.

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1	651.639,37	83.875,33	107.991,97	124.443,85	97.332,93	210.340,84	1.275.624,29
Titolo 2	21.685,55	4.337,11	10.876,99	11.379,33	22.486,42	79.829,60	150.595,00
Titolo 3	109.720,88	26.495,19	12.838,14	50.862,20	81.908,98	84.070,19	365.895,58
Titolo 4	12.150,00	6.489,27	30.413,18	370.541,39	820.041,82	971.211,49	2.210.847,15
Titolo 6	46.996,69	0,00	0,00	0,00	257.332,48	476.347,46	780.676,63
Titolo 9	22.880,16	0,00	0,00	1.680,00	1.760,00	5.603,90	31.924,06
Totale	865.072,65	121.196,90	162.120,28	558.906,77	1.280.862,63	1.827.403,48	4.815.562,71

Fonte: relazione sulla gestione 2022.

Tabella n. 9 - Residui passivi al 31 dicembre 2022 per anno di provenienza.

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1	365,27	0,00	6.603,42	3.537,64	5.968,62	243.805,49	260.280,44
Titolo 2	45.025,08	9.845,76	31.751,70	226.204,05	232.309,37	1.684.802,76	2.229.938,72
Titolo 7	574,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	16.730,59	21.304,59
Totale	45.964,35	9.845,76	38.355,12	231.241,69	240.777,99	1.945.338,84	2.511.523,75

Fonte: relazione sulla gestione 2022.

In merito alle entrate proprie, i dati in argomento evidenziano la presenza di una rilevante mole di residui risalenti nel tempo a Titolo I *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*. In particolare, come meglio dettagliato nella tabella che segue, si riscontra la presenza di somme relative alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con un grado di anzianità anche ultradecennale.

Tabella n. 10 – Titolo I - Residui attivi antecedenti al 2018

Capitolo	Articolo	Descrizione	Anno	Importo
80	0	TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ORD	2010	42.303,00
			2011	72.770,77
			2012	71.665,96
			2013	92.410,90
			2014	96.097,95
			2015	102.568,23

		2016	76.953,50
		2017	96.869,06
Totale			651.639,37

Fonte: elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2022 - entrate

Le difficoltà dell'Ente nella riscossione dei principali tributi si ripercuote sull'indicatore P8 "Percentuale di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)" che ha fatto registrare nell'esercizio 2022 valori non soddisfacenti.

Tenuto comunque conto che l'Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata *ex lege*, si raccomanda, l'implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

Si evidenzia, altresì, per dovuta completezza, che il configurarsi di condotte omissive da parte degli amministratori nel recupero dei crediti dell'Ente potrebbe integrare profili di danno erariale

Tali criticità saranno oggetto di dedicate verifiche da parte di questa Sezione nei futuri cicli di controllo, stante il rilevante impatto sul risultato di amministrazione che potrebbe derivare dalla cancellazione di crediti ormai vetusti e, in parte, presumibilmente prescritti.

La Sezione si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare

riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazione agli anni successivi.

Conclusivamente, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

6. Tempestività dei pagamenti

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8, del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo.

L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha infatti introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali" (FGDC), quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi contemporaneamente, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l'obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il

ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

Inoltre, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate al comma 862 ad opera dell'articolo 2, comma 4-quater, del dl 183/2020, il Fondo di garanzia *“a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione”* per rimanervi, in base al comma 863, fino al venire meno delle cause che ne hanno obbligato il calcolo (tempi di pagamento e *stock* di debito scaduto).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152”*.

Nel caso di specie, la delibera di Giunta n. 26 del 1° marzo 2021, recante *“Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali - esercizio 2021”* dà conto, in ragione dei ritardi registrati nei pagamenti, della necessità di operare un accantonamento dell'1 per cento (euro 7.357,46) della spesa per acquisto di beni e servizi.

Quanto all'esercizio successivo, con deliberazione di Giunta n. 13 dell'8 febbraio 2022 *“valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo di garanzia debiti commerciali - esercizio 2022”*, l'esecutivo comunale, visto l'aggravarsi delle medesime problematiche registrate nel 2021, ha quantificato l'ammontare del fondo nella misura di euro 22.426,24 corrispondente al 3 per cento della spesa per acquisto di beni e servizi.

Anche la successiva deliberazione di Giunta n. 11 del 14 febbraio 2023, recante *“valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo di garanzia debiti commerciali - esercizio 2023”*, conferma, anche in riferimento all'esercizio 2023, il permanere di criticità in merito al rispetto dei tempi di pagamento prescritti dalla normativa vigente.

Gli atti sopra citati danno conto dei seguenti *stock* di debito commerciale scaduto e non pagato:

- euro 45.788,77 al 31 dicembre 2022;
- euro 14.385,65 al 31 dicembre 2021;
- euro 85.527,50 al 31 dicembre 2020;
- euro 221.118,71 al 31 dicembre 2019.

Il tempo medio ponderato di ritardo per le annualità di riferimento, nei medesimi atti, è quantificato in:

- 5 gg. per il 2020;
- 45 gg. per il 2021;
- 3 gg. per il 2022.

Da ultimo, si richiama la recente novella di cui all'art. 4-bis del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, secondo cui: *“ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, della Missione 1, componente 1, del PNRR [...] le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.”*

Il Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare n. 1, prot. 2449 del 3 gennaio 2024 ha fornito indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 4-bis cit. ed ha affermato che: *“tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Tale riforma, anche a seguito delle ultime modifiche apportate al PNRR ed approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, prevede che entro il primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, per ciascuno dei seguenti quattro comparti delle pubbliche amministrazioni: i) Amministrazioni Centrali, che includono le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali e gli altri Enti, ii) le Regioni e Province autonome, iii) gli Enti locali e iv) gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.”*

Si segnala, infine, la recentissima circolare MEF-RGS, prot. 75032 del 9 aprile 2024, in cui è offerta una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali al fine di assicurare il raggiungimento ed il mantenimento del *target de quo*. In particolare, si rammenta che *“per gli enti locali che all'attualità non rispettano gli indicatori dei tempi di pagamento, l'applicazione puntuale di questi strumenti garantisce l'osservanza dei termini stabiliti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,*

come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Si richiamano, altresì, i chiarimenti e le indicazioni della circolare MEF-RGS n. 15 del 5 aprile 2024, in merito alla definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni e alla possibilità di estendere i termini di pagamento in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002.

In riferimento al rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento, diventa, quindi, centrale il ruolo che sono chiamati ad assolvere gli organi di revisione degli enti locali a presidio dell'effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali, nel quadro, più ampio, delle misure funzionali a garantire la corretta gestione della cassa e l'attendibilità delle relative previsioni. Compete, anzitutto, ad essi verificare l'avvenuta adozione, da parte dell'ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell'allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo. Parimenti, l'organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto del già citato obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8, del Tuel, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Infine, l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare, altresì, che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall'ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione.

7. Spese di rappresentanza.

Il Comune non ha sostenuto spese di rappresentanza per il biennio di riferimento. Da approfondimenti effettuati si rileva la mancata adozione di specifico regolamento.

Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento, in quanto tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino. L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa-contabile in linea con norme adottate in precedenza, inserite nella

più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.

8. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 21 dicembre 2023, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risulta la volontà di mantenere, senza alcun intervento di razionalizzazione, le partecipazioni societarie di seguito rappresentate.

Tabella n. 11 – Partecipazioni dirette.

Partecipata	Quota di partecipazione	Attività svolta	Note	Risultato Esercizio 2022	Risultato Esercizio 2021	Risultato Esercizio 2020
SOCIETA' RUZZO RETI S.P.A.	2%	Gestione del servizio idrico integrato	Mantenimento	849.345	1.610.071	2.267.240
GAL TERREVERDI TERAMANE - SOCIETA' CONSORTILE A R.L."	4 quote di partecipazione per un valore totale di euro 2.000	Sviluppo del territorio	Mantenimento	-1.267	-863	-963
COSEV SERVIZI S.P.A.	11,302%	Gestione del servizio di distribuzione e vendita di gas naturale (metano)	Mantenimento	4.382	4.892	44.886
POLISERVICE S.P.A.	4,901%	Gestione integrata dei servizi ambientali nella Val Vibrata	Mantenimento	171.512	281.364	245.788

Fonte: delibera di Consiglio comunale n. 42 del 21 dicembre 2023 e visure camerali

L'atto deliberativo in parola dà, altresì, conto dell'assenza di partecipazioni indirette.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate a Titolo I, specie in riferimento a quelle relative alla gestione della TARI, e a Titolo III, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;

- a garantire una congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento ai residui attivi mantenuti al Titolo III;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- a adeguare, nella parte accantonata del risultato di amministrazione, l'importo del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) al debito residuo che l'Ente detiene nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, contabilizzando il medesimo fondo secondo le modalità previste dal comma 1-ter dell'articolo 52, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi di legge, l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti e lo *stock* del debito commerciale residuo scaduto e non pagato ed a continuare a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio;
- a adottare un regolamento interno per le spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Controguerra (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Estensore
Bruno LOMAZZI

Presidente
Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 aprile 2024

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Carla LOMARCO



CARLA
LOMARCO
CORTE DEI
CONTI
30.04.2024
07:51:18
GMT+01:00

f.to digitalmente

